**CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO IN FORMA ASSOCIATA DELLE FUNZIONI DI SEGRETERIA COMUNALE TRA IL COMUNE DI CASTELLINA MARITTIMA, IL COMUNI DI RIPARBELLA E IL COMUNE DI GUARDISTALLO.**

L’anno duemilaventiquattro, il giorno 3 (tre) del mese di gennaio,

Tra

Il **COMUNE DI CASTELLINA MARITTIMA**, legalmente rappresentato dal Sindaco pro tempore Alessandro Giari, il quale dichiara di agire esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse dell'Ente che rappresenta, P.IVA: 00140390501;

PEC: comune.castellina@postacert.toscana.it

e

Il **COMUNE DI RIPARBELLA**, legalmente rappresentato dal Sindaco pro tempore Salvatore Neri, il quale dichiara di agire esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse dell'Ente che rappresenta, P.IVA: 00344970504;

PEC: comune.riparbella@postacert.toscana.it

e

Il **COMUNE DI GUARDISTALLO**, legalmente rappresentato dal Sindaco pro tempore Sandro Ceccarelli, il quale dichiara di agire esclusivamente in nome, per conto e nell’interesse dell’Ente che rappresenta, P.IVA: 00172350506;

PEC: comune.guardistallopostacert.toscana.it

PREMESSO:

a) che l'art. 30 del T.U.E.L. 20 agosto 2000 n. 267 consente ai Comuni di stipulare tra loro apposite convenzioni al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati;

b) che l'art. 98, comma 3, del T.U.E.L 20 agosto 2000 n. 267, riconosce ai Comuni la facoltà di stipulare convenzioni per l'ufficio di Segretario Comunale;

c) che l'art. 10 del D.P.R. 465/97, comma 2 dispone che le convenzioni stipulate fra Comuni per l'ufficio di Segretario Comunale devono stabilire le modalità di espletamento del servizio, individuando il Sindaco competente alla nomina e alla revoca del Segretario, determinando la ripartizione degli oneri finanziari per la retribuzione del Segretario, la durata della convezione, la possibilità di recesso da parte dei Comuni ed i reciproci obblighi e garanzie;

d) che ai sensi dell’art. 12-bis comma 1 lett. c) e d) del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4 convertito con modificazioni dalla legge 28 marzo 2022 n. 25 al fine di supportare gli enti locali per l’attuazione degli interventi e la realizzazione degli obiettivi previsti dal PNRR, sono stati definiti criteri e modalità per autorizzare l’assunzione della titolarità da parte del segretario iscritto nella fascia professionale C, presso sedi di segreteria, singole o convenzionate, aventi una popolazione compresa tra 3001 e 5000 abitanti, con il riconoscimento del trattamento economico previsto per la sede superiore, nel rispetto delle procedure definite con D.M. Interno 29 aprile 2022 (GU Serie Generale n.143 del 21-06-2022);

e) che i Comuni di Castellina Marittima, Riparbella e Guardistallo, ricompresi nella Prefettura U.T.G. di Firenze, Albo Segretari Comunali e Provinciali Regione Toscana si riservano la possibilità di avvalersi della facoltà prevista dalla normativa indicata e dall’art. 98, comma 3, del Testo Unico 18.08.2000, n. 267, stipulando fra esse una nuova convenzione di Segreteria;

f) che con delibera consiliare del Comune di Castellina Marittima n. ….. del ………., esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato lo schema di convenzione per l'ufficio di Segretario Comunale ai sensi dell'art. 30 del T.U.E.L. 20 agosto 2000 n. 267;

g) che con delibera consiliare del Comune di Riparbella n. …... del……..., esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato lo schema di convenzione per l'ufficio di Segretario Comunale ai sensi dell'art. 30 del T.U.E.L. 20 agosto 2000 n. 267;

h) che con delibera consiliare del Comune di Guardistallo n………. del …………., esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato lo schema di convenzione per l'ufficio di Segretario Comunale ai sensi dell'art. 30 del T.U.E.L. 20 agosto 2000 n. 267;

CIO' PREMESSO

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

**Art. 1 - Oggetto e scopo della Convenzione.**

I Comuni di Castellina Marittima, Riparbella e Guardistallo (Provincia di Pisa), nel rispetto del disposto degli artt. 30 e 98, c. 3 del D.Lgs. 267/2000, nonché dell'art. 10 del D.P.R. 4/12/97 n. 465, stipulano la presente convenzione per gestire, in forma associata, le funzioni di segreteria comunale.

**Art. 2 - Comune Capo Convenzione.**

Il Comune di Castellina Marittima assume la veste di capo convenzione.

Al Sindaco dell’Ente capo convenzione compete:

- la nomina e la revoca del segretario comunale, ai sensi dell’art. 99 del D.Lgs. n. 267/2000, previa intesa con i Sindaci dei Comuni di Riparbella e Guardistallo; in merito alla procedura di nomina del segretario titolare saranno utilizzate le disposizioni indicate nelle deliberazioni n. 150/1999 e n. 113/2001 adottate dal Consiglio Nazionale di Amministrazione dell’ex Agenzia autonoma per la gestione dell’Albo dei segretari comunali e provinciali;

- la concessione di congedi, permessi, aspettative e, in generale, l’adozione di provvedimenti inerenti la gestione del rapporto di lavoro del segretario, previa intesa con i Sindaci parte della presente convenzione, cui vanno comunicati i singoli atti adottati.

Il Sindaco del Comune Capo convenzione, in accordo con i Sindaci dei Comuni aderenti, provvederà altresì per i provvedimenti riguardanti:

- erogazione della retribuzione di risultato spettante al Segretario Comunale;

- richiesta del Segretario supplente per i casi di assenza a qualunque titolo;

- autorizzazione al Segretario Comunale per lo svolgimento di ulteriori incarichi.

**Art. 3 - Modalità operative di svolgimento del servizio.**

Con la presente convenzione gli Enti prevedono che un unico segretario comunale presti la sua opera nei Comuni di Castellina Marittima, Riparbella e Guardistallo, in modo da assicurare il corretto funzionamento presso ciascun comune per un numero di ore lavorative proporzionale alla complessità delle problematiche degli enti stessi, nel rispetto della ripartizione degli oneri di cui all'art. 7 della presente convenzione.

I Sindaci dei Comuni, sentito il Segretario comunale, stabiliranno di comune accordo i tempi di lavoro correlandoli in modo flessibile alle esigenze connesse all’espletamento dell’incarico in relazione agli obiettivi ed ai programmi da realizzare.

**Art. 4 – Sostituzione del segretario comunale.**

Con la presente convenzione i Comuni sopraindicati prevedono che un unico Segretario Comunale presti la sua opera in tutti gli Enti. Per la sostituzione in caso di impedimento o di assenza del Segretario Comunale provvederà il Vicesegretario individuato dai rispettivi Sindaci. Qualora si verifichi l’ipotesi di contestuale assenza o impedimento del Segretario e del Vicesegretario, spetterà al Sindaco del Comune capo convenzione l’individuazione di altro Segretario sostituto.

**Art. 5 - Trattamento economico - Rapporti finanziari, obblighi e garanzie.**

Il Comune capo convenzione provvederà all'erogazione delle intere competenze economiche spettanti al Segretario comunale, compresa la retribuzione mensile aggiuntiva di importo pari alla maggiorazione del 25% della retribuzione complessiva di cui all’art. 37 comma 1 lettere da a) ad e) in godimento, del CCNL dei segretari comunali, nonché le spese dovute per le supplenze che dovessero verificarsi in caso di assenza od impedimento del Segretario Comunale titolare; procederà quindi al recupero, con cadenza mensile, delle spese a carico degli altri tre Comuni in convenzione.

A questo proposito, le Parti stabiliscono che la spesa relativa al trattamento economico del Segretario Comunale, così come determinata dall'art. 37 e seguenti del CCNL dei Segretari comunali e provinciali approvato in data 16/05/2001, graverà su ciascun Comune nella seguente proporzione:

- Comune di Castellina Marittima: 37,50%

- Comune di Riparbella: 37,50%

- Comune di Guardistallo: 25%

Il trattamento economico del segretario comunale, compresa la retribuzione mensile aggiuntiva, verrà adeguato automaticamente alle decorrenze ed ai valori fissati dai precetti dei Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro.

Al Segretario Comunale è, altresì, attribuito un compenso annuale, denominato “retribuzione di risultato”, correlato al conseguimento degli obiettivi assegnati e tenendo conto degli incarichi aggiuntivi conferiti. Tale compenso è liquidato dal Comune Capofila della convenzione che provvederà poi a richiedere il rimborso della quota di spettanza a carico degli altri enti parte della convenzione.

Diversamente:

- le spese per missioni e per trasferte svolte dal segretario comunale, sono esclusivamente a carico del comune nel quale o nell’interesse del quale tali prestazioni sono state effettuate;

- qualora un Sindaco si avvalga della facoltà di conferire al segretario comunale altre funzioni, oltre a quelle previste dalla legge, dallo statuto o dai regolamenti, ai sensi dall’art. 97, comma 4, lett. d) del D. lgs. 267/2000, il relativo onere sarà interamente a carico del comune interessato;

- i diritti di Segreteria spettanti al Segretario Comunale, per l'attività di rogito di cui agli artt. 87 e 89 del T.U.L.C.P. 4/2/1915 n. 148 nonché di cui all'art. 97, c. 4, lettera "c", saranno ripartiti e liquidati da ogni singolo Comune trimestralmente;

- gli oneri per partecipazioni a corsi o giornate di studio, convegni e simili sono a carico degli Enti convenzionati in parti uguali.

**Art. 6 - Durata e causa di scioglimento della convenzione.**

La presente convenzione è da intendersi valida a decorrere dalla data di presa servizio del segretario nella segreteria convenzionata fino al 31 dicembre 2030.

Nel caso in cui i Comuni aderenti alla presente convenzione si avvalgano della possibilità prevista dall’art. 12-bis comma 1 lett. c) e d) del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4 convertito con modificazioni dalla legge 28 marzo 2022 n. 25 e richiedano al Ministero di autorizzare l’assunzione della titolarità da parte di un segretario iscritto nella fascia professionale C della presente sede di segreteria convenzionata avente una popolazione compresa tra 3001 e 5000 abitanti, con il riconoscimento del trattamento economico previsto per la sede superiore, al fine di autorizzare la nomina e la proroga dell’incarico al segretario di fascia C, i comuni aderenti alla presente convenzione di segreteria si impegnano a garantire la continuità della relativa sede unificata, come accettata dal segretario, per il corrispondente periodo autorizzato dal Ministero, così come previsto all’art. 2 comma 5 del citato D.M. Interno 29 aprile 2022.

Fermo restando quanto previsto al periodo precedente, la presente convenzione potrà essere risolta per una delle seguenti cause:

• scioglimento consensuale mediante atti deliberativi consiliari adottati da tutti gli Enti comunali;

• recesso unilaterale di una delle Amministrazioni comunali contraenti, da adottare con atto deliberativo consiliare con un preavviso di almeno trenta giorni.

Fuori dai casi sopra indicati, la presente convenzione si scioglie per scadenza naturale; prima della scadenza potrà essere rinnovata, con la stessa procedura, per un uguale periodo e/o per un periodo da concordare.

Si precisa che al momento dello scioglimento della convenzione, il Segretario Comunale verrà assegnato al Comune capofila, ai sensi del D.M. Interno 21 ottobre 2020.

Nel caso in cui i Comuni aderenti alla presente convenzione si avvalgano della possibilità prevista dall’art. 12-bis comma 1 lett. c) e d) del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4 convertito con modificazioni dalla legge 28 marzo 2022 n. 25, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 3, comma 2, del D.M. Interno del 29 aprile 2022, il Segretario Comunale consegue la titolarità della sede del comune capofila, con attribuzione del trattamento economico previsto per tale sede, se il termine del periodo di incarico complessivamente autorizzato al Segretario comunale coincide con il termine di durata della presente convenzione.

Dei provvedimenti di costituzione, proroga e scioglimento è data immediata e tempestiva comunicazione alla Prefettura U.T.G. di Firenze, Albo Segretari Comunali e Provinciali Regione Toscana (protocollo.preffi@pec.interno.it), per l’adozione dei provvedimenti di competenza.

**ART. 7 – Classe della Convenzione.**

La presente convenzione è classificata in classe III, (popolazione da 3.001 a 10.000 abitanti) ai sensi delle vigenti disposizioni in materia di classificazione dei Comuni ai fini dell'assegnazione del Segretario Comunale.

**Art. 8 - Norma di chiusura.**

Per quanto non previsto dalla presente convenzione, si opera un automatico rinvio alle norme di legge e di Regolamento vigenti, nonché alle disposizioni gestionali dettate in merito dall' ex Agenzia Autonoma per la gestione dell'Albo dei Segretari Comunali e Provinciali, nonché infine alle norme contenute nel C.C.N.L. dei Segretari Comunali e Provinciali e, per quanto occorre, alle disposizioni di cui all’art. 12-bis comma 1 lett. c) e d) del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4 convertito con modificazioni dalla legge 28 marzo 2022 n. 25 e al D.M. Interno 29 aprile 2022 (GU Serie Generale n.143 del 21-06-2022). protocollo.preffi@pec.interno.it

La presente convenzione, regolarmente firmata dai Sindaci e corredata dalla deliberazione di approvazione dei Consigli Comunali dei Comuni di San Romano in Garfagnana, Sillano Giuncugnano, Fabbriche di Vergemoli e Molazzana (Provincia di Lucca), verrà inviata, a norma dell'art. 10 del D.P.R. 4/12/97 n. 465, alla Prefettura U.T.G. di Firenze, Albo Segretari Comunali e Provinciali Regione Toscana, tramite PEC all’indirizzo protocollo.preffi@pec.interno.it, per l’adozione dei provvedimenti di competenza.

Letto, confermato e sottoscritto digitalmente.

Comune di Castellina Marittima Il Sindaco Alessandro Giari

Comune di Ribarbella Il Sindaco Salvatore Neri

Comune di Guardistallo Il Sindaco Sandro Ceccarelli